

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO/STAGE PRATICO

Tra

L'**Agenzia Formativa IANNAS** Srl Società Benefit, di seguito denominata Soggetto Promotore, P. IVA 03601620929 con sede in Piazza IV Novembre, 36/38 Quartu Sant'Elena, in seguito denominato più brevemente "ENTE", nella persona del Rappresentante Legale, Dott.ssa Patrizia Soru nata a Quartu Sant'Elena il 04/08/1975

E

L'**Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari (ASL)**, d'ora innanzi denominato "AZIENDA", con sede legale in Via Cattalochino, n. 9 – 07100 Sassari, C.F./P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi, ivi domiciliato per la sua carica;

Premesso

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore sociosanitario con formazione complementare in Assistenza sanitaria (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

Codice Corso	DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PERCORSO FORMATIVO	SEDE FORMATIVA	NUMERO ALLIEVI COINVOLTI	NUMERO ALLIEVI DA AVVIARE ATTIVITA' DI TIROCINIO	ORE PREVISTE AD ALLIEVO PER TIROCINIO SANITARIO
33141/2019/IANNAS/OSS1000/SASSARI	Determinazione N.3213 protocollo n.35341/3213 del 12/09/2019.	Sassari, Via Giovanni Prati 22/28	25	10	250

- Che l'ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l'ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di

orientamento”.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso i Presidi Ospedalieri della ASSL Sassari (n. 10 tirocinanti nel presidio A. Segni di Ozieri), secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per i corsi su indicati;

ART. 2

- L'AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio di cui alla presente convenzione;
- L'AZIENDA si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del programma di tirocinio;
- L'AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio Professioni Sanitarie della ASL n. 1 di Sassari, presso le unità operative aziendali;
- Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di effettuare il tirocinio presso le strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente;
- Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno presso i Presidi Ospedalieri della ASL n. 1 di Sassari i referenti nominati dal Servizio Professioni Sanitarie;

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio IANNAS Srl Società Benefit si impegna a corrispondere all'AZIENDA un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (euro uno/20) per ciascuna ora di tirocinio, per allievo, per n. 250 ore di tirocinio per n. 10 allievi per un totale di n. max 2500 ore di tirocinio, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00). Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio, su presentazione di regolare fattura, entro sessanta giorni dalla sua emissione.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

- Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE: i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposti dall'ENTE e concordati con l'AZIENDA.
- L'ENTE si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, nè obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione.

In caso di inadempienze gravi e ripetute, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato tramite posta elettronica certificata.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n. 1-22347852/ e responsabilità civile che verrà stipulata contestualmente all'avvio del tirocinio e i cui estremi saranno indicati in ciascun progetto formativo che sarà condiviso con l'AZIENDA.

Gli allievi sono inoltre in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro, ai sensi dell'art.2 del D.lgs n. 81/2008, che verrà allegata in copia. In caso di infortunio dell'allievo/a l'AZIENDA deve informare immediatamente l'ENTE.

ART. 10

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 679/2016, al D.lgs 196/2003 e s.m.i, nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'AZIENDA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

In conformità al Regolamento UE 679/2016, l'ENTE e l'AZIENDA, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.11

La Convenzione avrà validità di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.13

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART. 14

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in

essa contenute.

Ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio per l'anno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari,

Agenzia Formativa
IANNAS srl Società Benefit
Dott.ssa Patrizia Soru

ASL n. 1 di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi
